



COMUNE DI CHIAVARI

~ Città Metropolitana di Genova ~

SETTORE 2

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'«AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO «STADIO COMUNALE DI CHIAVARI PER ANNI DODICI»

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato ha per oggetto la gestione:
 - a) dell'impianto sportivo, denominato «Stadio comunale» di Via A. Gastaldi;
 - b) dei locali posti al primo piano dell'impianto sportivo e sotto la Tribuna centrale.Sono escluse dalla gestione, ovvero dal conseguente sfruttamento economico, le palestre presenti nella struttura che saranno gestite direttamente dall'Amministrazione comunale. Poiché si è provveduto alla separazione dei contatori rispetto all'impianto principale, le utenze delle predette palestre sono poste direttamente a carico del Comune di Chiavari. Il parcheggio all'interno del campo sportivo sarà gestito direttamente dal gestore.
2. La gestione prevede:
 - a) l'apertura e la chiusura dell'impianto nei giorni e orari di utilizzo da parte di operatori sportivi e non sportivi (come, ad esempio, le Istituzioni scolastiche) espressamente autorizzati dal Comune di Chiavari;
 - b) la custodia dell'impianto sportivo nei giorni ed orari di apertura compresi i locali posti al primo piano dell'impianto sportivo e sotto la Tribuna centrale;
 - c) la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo;
 - d) la conduzione di un bar/punto di ristoro;
 - e) l'adempimento di tutti gli obblighi di cui al D.lgs. n. 81/2008;
 - f) l'ispezione e la verifica periodica delle attrezzature antincendio (ad esempio, estintori, naspi ed idranti).

Art. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di cui all'art. 1 sarà svolto nell'impianto sportivo, denominato «Stadio comunale», di Via A. Gastaldi.

Art. 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. La concessione ha durata di anni 12 (dodici) decorrente dalla data di stipula del contratto. È comunque facoltà dell'Amministrazione modificare la «...durata del contratto...» avvalendosi dell'«...opzione di proroga. La proroga...», in ogni caso, «...è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante» (art. 106, c. 11, del D.lgs. n. 50/2016);
2. Le opere e le strutture realizzate dal gestore diverranno di proprietà del Comune alla cessazione dell'affidamento. Resta inteso che tali opere debbono essere preventivamente

concordate ed autorizzate dal Comune di Chiavari. Si ritiene opportuno precisare che tali opere non debbono comportare modifiche alla destinazione d'uso dell'impianto e non possono dare diritto a richiesta di rimborso alcuno.

3. L'affidatario, al termine del contratto, dovrà riconsegnare l'impianto libero da persone e cose, in perfette condizioni di manutenzione e senza nulla pretendere per opere per qualsivoglia opera di cui al comma precedente. La consegna dell'impianto dovrà essere accompagnata da redazione di apposito verbale in presenza di personale comunale.

ART. 4 – PERSONALE

1. Il concessionario deve provvedere alla gestione del servizio (compresa la gestione del bar/punto di ristoro) con personale alle proprie dipendenze che garantisca il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 5, c. 1, del presente Capitolato speciale. I nominativi del personale che sarà impiegato nel servizio – di cui certamente almeno un custode – dovranno essere comunicati all'Amministrazione comunale entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione agli indirizzi e-mail sport@comune.chiavari.ge.it e tecnologici@comune.chiavari.ge.it. Analoga comunicazione, ovviamente, dovrà essere fatta nel momento in cui il concorrente aggiudicatario decidesse di sostituire il personale designato.
2. Il Comune di Chiavari, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D.lgs. n. 39/2014, provvederà ad acquisire il casellario giudiziale del personale impiegato nel servizio.
3. Il personale di cui al comma 1 sarà assunto ed inquadrato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dovrà essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

ART. 5 – GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. Il concorrente aggiudicatario, con riferimento a quanto previsto dall'art. 1, c. 2, del presente Capitolato, a proprie spese, deve provvedere:
 - a) alla voltura delle utenze o alla stipula di nuovi contratti per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas;
 - b) ad acquisire tutto il materiale necessario per la pulizia ed il mantenimento del decoro dell'impianto sportivo e degli spazi esterni connessi all'impianto (a titolo esemplificativo, gradinate con relativi seggiolini, fondo delle palestre, spogliatoi, docce e servizi igienici);
 - c) a fornire gli spogliatoi di quanto necessario per il loro utilizzo (ad esempio, sapone liquido per i lavandini, rotoli di carta igienica e rotoli di carta asciugamani nonché cestini per i rifiuti);
 - d) a dotare l'impianto di un defibrillatore da mettere a disposizione dell'utenza. Di conseguenza, il concessionario dovrà adempiere puntualmente a quanto previsto dal paragrafo 4.3 dell'allegato E al D.M. 24/04/2013 («Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita»). Il concessionario, ovviamente, solo qualora organizzi e gestisca direttamente corsi afferenti ad un'attività sportiva e nelle 30 giornate riservate al Comune, dovrà individuare al suo interno e mettere a disposizione personale abilitato all'uso di tale attrezzatura;

e) ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria che, nel corso della gestione, si rendessero necessari. A titolo meramente esemplificativo:

- tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti interni;
- riparazione di infissi e serramenti interni ed esterni;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari (lavabo, docce, mensole, specchi ed ogni articolo da bagno);
- manutenzione degli impianti idraulico (compresi rubinetti, cassetta di cacciata e così via) ed elettrico (con relativi quadri elettrici). A tal fine, il concessionario dovrà avvalersi di uno o più manutentori esterni;
- manutenzione degli scarichi fognari;
- verniciatura delle attrezzature (tribune, pedane, infissi, targhe e attrezzatura ad uso sportivo di proprietà comunale);
- trattamenti periodici e potature di tutte le piante e siepi e mantenimento delle aree verdi esistenti all'interno dell'impianto;

Restano a carico del Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie al momento disponibili – tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria, dolo o mancanza di manutenzione ordinaria che, in questo caso, sarebbero addebitati al concessionario. Nessun indennizzo, risarcimento danni o quant'altro, poi, in questo caso, spetterà all'affidatario per la riduzione o interruzione dell'attività conseguente all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e ai casi di sopraggiunta inagibilità dell'impianto sportivo. Resta il fatto che gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, indifferibilità e necessità, possono essere eseguiti anche dal gestore, a sue spese e previo accordo col Comune purché in conformità alla vigente normativa. Detti lavori, previa valutazione e autorizzazione del Comune, potranno essere compensati con i canoni ancora non corrisposti nel limite massimo dei canoni stessi fino a scadenza della concessione. La maggior quota dei lavori, rispetto alla capienza dei canoni, rimarrà pertanto a carico del gestore.

Si precisa che se il gestore intende eseguire interventi di straordinaria manutenzione dallo stesso ritenuti necessari per la miglior funzionalità e uso della struttura anche non immediatamente eseguibili, questi potranno essere sempre compensati con i canoni anche già versati, a decorre dal momento della domanda di presentazione del programma di investimenti, sempre nel limite massimo dei canoni stessi fino a scadenza della concessione, operando - se del caso - gli opportuni conguagli con la restituzione di quanto eventualmente già versato. La presentazione della domanda di investimento sospende il versamento del canone corrispondente all'investimento stesso fino al termine dell'iter autorizzatorio.

La maggior quota dei lavori, rispetto alla capienza dei canoni dovuta, sulla base dell'intera durata della concessione, rimarrà comunque sempre a carico del gestore.

L'aggiudicatario, in via generale, deve comunicare tempestivamente al Comune – Settore 4 (Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Tecnici) – tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari. A tal fine, vale quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il Comune dovesse dare luogo ad interventi che dovessero comportare la chiusura temporanea e totale della struttura. Resta naturalmente inteso che i predetti lavori, salvo causa di forza maggiore, dovranno essere eseguiti durante la sosta dei campionati. Se ciò non fosse obiettivamente possibile per causa di forza maggiore o situazioni di emergenza o per la tipologia e durata dei lavori nessun onere o rimborso spese potrà essere richiesto dall'Ente.

f) al controllo dell'afflusso del pubblico agli ingressi principali dello stadio;

- g) al controllo dell'accesso alla zona campo;
 - h) al mantenimento in perfetta efficienza delle uscite di emergenza dello Stadio;
 - i) a redigere un Piano di sicurezza aggiornato per gli eventi/manifestazioni organizzati nell'impianto.
2. Il Comune di Chiavari, in via esclusiva, stabilirà annualmente un calendario per regolare il tempo d'uso dell'impianto da parte degli operatori sportivi e non sportivi (come, ad esempio, le Istituzioni scolastiche) che ne facciano richiesta all'Amministrazione. Solo gli utenti espressamente autorizzati dal Comune potranno utilizzare l'impianto. Il Comune di Chiavari, in ogni caso:
- a) garantirà, in presenza di squadre di calcio cittadine di categoria non inferiore all'attuale serie «C» (ad oggi, la Virtus Entella), lo svolgimento di tutte le competizioni ufficiali;
 - b) dispone di 30 (trenta) giorni all'anno da destinare a manifestazioni sportive – comprese gare di campionato di cui, eventualmente, altre squadre cittadine facciano richiesta di disputare nell'impianto –, ludiche, turistiche e grandi eventi, in tali casi potrà avvalersi delle prestazioni di custodia del gestore. Il concorrente aggiudicatario, a tal fine, riceverà apposita comunicazione dal Comune almeno 10 (dieci) giorni prima dell'evento/manifestazione.
3. La custodia dell'impianto, tra l'altro, prevede che l'affidatario, a mezzo custode/i, debba:
- a) garantire presenza costante per tutta la durata di utilizzo dell'impianto e quindi per ogni turno di allenamento, partita di campionato/amichevole e altro momento indicato dall'Amministrazione comunale;
 - b) sorvegliare l'impianto e le attrezzature e i materiali in esso presenti;
 - c) curare l'accensione e lo spegnimento delle luci di tutto l'impianto;
 - d) verificare che l'impianto, dopo ogni turno di utilizzo, sia restituito nello stato in cui si trovava al momento della consegna e garantire, quindi, un pacifico godimento della struttura a chi ne usufruisce nei turni successivi;
 - e) garantire l'apertura del bar/punto di ristoro in ogni occasione di utilizzo dell'impianto anche mediante subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. Prima di procedere con l'apertura del bar/punto di ristoro, il concorrente aggiudicatario deve provvedere a tutti gli adempimenti di Legge richiesti per la gestione di un pubblico esercizio e produrre al Comune tutte le certificazioni necessarie e richieste dalla fattispecie concreta. Resta inteso che ogni spesa necessaria per il corretto funzionamento del predetto bar/punto di ristoro (nessuna esclusa) è a carico del concorrente aggiudicatario salvo, ovviamente, interventi di manutenzione straordinaria (vedi quanto già disciplinato sopra).
4. Il concessionario, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo all'accadimento, deve segnalare al Comune qualsivoglia danno riscontrato nell'impianto e causato dall'utenza. I danni, in ogni caso, restano a carico del concessionario che, prontamente, dovrà provvedere a ripristinare i materiali e le strutture danneggiate.
5. Il concessionario, senza arrecare pericolo per l'incolumità dei soggetti presenti nell'impianto sportivo, potrà esporre all'interno ed all'esterno delle strutture materiale pubblicitario (come, ad esempio, striscioni da appendere) (sfruttamento pubblicitario) secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Tuttavia, nei 30 giorni riservati al Comune, il concessionario nulla dovrà pretendere ed incamerare per l'esposizione di qualsivoglia materiale pubblicitario da parte di chi utilizza l'impianto.
6. Il concessionario ha diritto ad incamerare quanto dovuto dagli operatori sportivi e non per l'utilizzo dell'impianto. Le tariffe (al netto dell'IVA), sono stabilite secondo la seguente tabella, approvata con il presente atto deliberativo:

| | | |
|--|---------------------|------------|
| tariffa oraria allenamento | diurno h | €. 60,00 |
| | notturno h | €. 80,00 |
| Partite società sportive non professionistiche | diurne e notturne g | €. 600,00 |
| Partite società sportive professionistiche | diurne e notturne g | €. 2000,00 |
| Manifestazioni sportive/altre manifestazioni | diurne e notturne g | €. 1000,00 |
| Tornei studenteschi | diurne e notturne g | €. 90,00 |

Le suindicate tariffe non si applicano nei 30 giorni riservati al Comune.

7. Le attrezzature sportive presenti nell'impianto di proprietà comunale devono restare al servizio degli operatori sportivi che usufruiscono dell'impianto.
8. Il concorrente aggiudicatario non potrà apportare alcuna modificazione o trasformazione degli impianti affidati in gestione senza il preventivo consenso scritto del Comune, fatta salva l'attuazione di interventi e opere connesse alla riqualificazione energetica (a mero titolo esemplificativo, per tali interventi o opere si intende: l'istallazione di pulsantiere o gettoniere per le docce, l'installazione di temporizzatori per l'erogazione di acqua o per l'accensione delle luci):
 - a) nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia;
 - b) previo ottenimento di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta e così via;
 - c) sotto la propria ed esclusiva responsabilità;
 - d) a proprio rischio imprenditoriale, tenendo manlevato ed indenne il Comune da ogni eventuale pretesa di terzi.
9. L'affidatario avrà cura di verificare che gli accessi alla struttura non superino il numero massimo degli spettatori previsti.

Art. 6 – ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008

1. L'appaltatore è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008 e ad adeguarsi alle eventuali nuove norme integrative e/o sostitutive che dovessero sopravvenire durante il periodo di validità dell'appalto.
2. L'appaltatore, in particolare, si impegna espressamente:
 - a) ad assumere ogni onere relativo alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, alle norme di R.C. verso terzi e propri dipendenti, sollevando di ogni responsabilità civile e penale il committente;
 - b) a predisporre ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008;
 - c) a predisporre un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza, secondo quanto esplicitamente previsto dall'art. 19 del D.M. 18/03/1996;
 - d) a curare che sia presente e correttamente dislocata la segnaletica di emergenza, le planimetrie di orientamento e le istruzioni per il pubblico, personale e squadre di soccorso in conformità all'art. 19 del D.M. 18/03/1996;
 - e) a predisporre ed aggiornare un piano di emergenza, secondo quanto esplicitamente previsto dall'art. 19 del D.M. 18/03/1996 e dall'art. 2 del D.M. 02/09/21;

- f) a mettere a disposizione dei propri dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per il genere di lavoro cui sono addetti e controllare il loro uso e la loro perfetta efficienza e verificare, prima dell'inizio di ogni lavoro, che tali dispositivi siano efficienti e adeguati allo scopo cui sono destinati;
 - g) a sottoporre i propri dipendenti alla sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41. del D.lgs. n. 81/2008 (a seconda delle risultanze della valutazione del rischio);
 - h) ad informare, formare ed addestrare i propri dipendenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e con particolare riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;
 - i) a garantire che, durante qualunque impiego dell'impianto sportivo, conformemente all'allegato II del D.M. 02/09/21, siano presenti addetti al servizio antincendio in numero congruo ed in possesso dell'idoneità tecnica di cui all'allegato IV del D.M. 02/09/21.
3. Le manchevolezze relative alle norme e disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro, saranno considerate gravi inadempienze contrattuali.

Art. 7 – IMPIANTI TECNOLOGICI – ATTREZZATURE E SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

1. In relazione all'applicazione del D.P.R. n. 151/2011 dovrà essere cura dell'appaltatore procedere alla presentazione e/o rinnovo della SCIA antincendio che dovrà essere in corso di validità per tutto il periodo di affidamento della gestione.
2. L'impresa appaltatrice dovrà eseguire a propria cura e spese, qualunque intervento di ordinaria manutenzione su tutti gli impianti tecnologici presenti, intendendosi come manutenzione ordinaria quanto specificato dall'art. 2, c. 1, lett. d), del D.M. 37/2008 di seguito riportato: *«gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore»*.
3. Fatto salvo quanto previsto dal presente Capitolato in caso di manutenzione straordinaria, l'impresa appaltatrice dovrà altresì rispettare quanto nel seguito esposto e relativo ad impianti specifici. Come sopra specificato, relativamente ad altri impianti non esplicitamente definiti nel seguito (ad esempio, impianti idrici e sanitari), l'impresa appaltatrice si dovrà occupare degli interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 7-bis – IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

1. L'impresa appaltatrice sarà tenuta a:
 - a) effettuare la verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di messa a terra prevista dal D.P.R. n. 462/2001 nonché l'eventuale obbligo di denuncia all'INAIL/ASL del succitato impianto;
 - b) formalizzare apposito incarico ad impresa abilitata per eseguire, con cadenza almeno semestrale, una accurata verifica dell'impianto elettrico e dell'illuminazione di sicurezza, comprendente almeno un esame a vista ordinario ed un esame a vista approfondito, in conformità alle norme CEI applicabili (es: CEI 64-8/6 ed 2021);
 - c) presentare al Comune, entro i 30 gg successivi alla verifica, il relativo report a firma dell'impresa abilitata.
2. Per quanto attiene all'illuminazione di sicurezza, si ricorda che i risultati della verifica andranno altresì riportati nel Registro dei Controlli Antincendio previsto dal D.M. 01/09/21.

Art. 7-ter – IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

1. L'impresa appaltatrice dovrà incaricare apposita impresa esterna in possesso dei requisiti di qualifica previsti dall'art. 4 del D.M. 01/09/21 per effettuare le manutenzioni ed i controlli periodici su tutti gli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio presenti nell'impianto sportivo.

L'esecuzione di tali attività di manutenzione e controllo, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti norme tecniche specifiche (in elencazione non esaustiva):

- a) estintori => UNI 9994-1;
 - b) rete idranti => UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845;
 - c) impianto di rilevazione ed allarme incendio => UNI 11224.
2. Si ricorda infine che, ai sensi dell'allegato I del D.M. 01/09/21, oltre all'attività di controllo periodico e manutenzione disciplinata dal precedente punto, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

Art. 7-quater – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. L'impresa appaltatrice dovrà incaricare apposita impresa abilitata che si occupi degli adempimenti (essenzialmente controllo e manutenzione dell'impianto di riscaldamento) previsti dal D.P.R. n. 74/2013 «Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192».
2. L'impresa appaltatrice dovrà altresì garantire il rispetto di quanto previsto dal Titolo V del Regolamento Regionale n. 1/2018 «Regolamento di attuazione dell'art 29 della L.R. 29 maggio 2007 n. 22 – norme in materia di energia», con particolare riferimento alla compilazione, aggiornamento e trasmissione dei libretti di impianto e dei rapporti di controllo di efficienza energetica al CAITEL (Catasto degli Impianti Termici della regione Liguria).

ART. 8 – VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Ai sensi dell'art. 35, c. 4, del D.lgs. n. 50/2016 nonché dell'art. 167, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016, il valore della concessione per un periodo di anni 12 (dodici) è pari ad 6.793.500,00 € (fatturato del concessionario, stimato per l'intera durata del contratto)

ART. 9 – CANONE DELLA CONCESSIONE

1. È previsto un canone di concessione pari ad € 60.000,00 annuali soggetti a rialzo in sede di offerta economica.
2. L'operatore economico aggiudicatario, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, dovrà corrispondere al Comune di Chiavari il canone offerto per l'anno in corso.

3. Il canone, in via generale, deve essere versato dal gestore entro il 31 gennaio di ogni anno di contratto. La seconda rata di canone terrà conto dell'annualità versata in sede di stipula e sarà opportunamente ridotta per far coincidere le rate con il 31 gennaio.

ART. 10 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il canone annuale di concessione più elevato.

Art. 11 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTEREFRENZE (DUVRI)

1. Non essendo stati rilevati rischi da interferenze, non si è ritenuto necessario predisporre il Documento di valutazione di Rischio da Interferenze (DUVRI).

Art. 12 – CONTROLLI E VERIFICHE

1. Il Comune di Chiavari, senza obbligo di preavviso, avrà piena facoltà di controllare e verificare l'attuazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato.

Art. 13 – ESONERO DALLE RESPONSABILITÀ DA PARTE DEL COMUNE

1. La responsabilità delle prestazioni di cui al presente Capitolato è a carico dell'operatore economico aggiudicatario che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune.
2. L'operatore economico aggiudicatario risponde direttamente dei danni e delle conseguenze (sia civili che penali) che, nell'espletamento dell'attività svolta, possano derivare al Comune o a terzi.
3. L'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre idonea polizza assicurativa RCT/RCO a copertura di tutti i rischi per la responsabilità civile verso terzi (compresa l'Amministrazione comunale) per fatti propri e dei propri dipendenti derivanti dall'esecuzione del contratto:
 - a) per il periodo di durata della concessione.
 - b) con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00.L'operatore economico aggiudicatario, pertanto, è responsabile, ad ogni effetto, di ogni danno ed infortunio a chiunque possa accadere, durante l'utilizzo dell'impianto, dipendenti dall'attività della Società stessa o comunque dall'uso e dalla presenza delle apparecchiature esistenti all'interno dello stadio, esonerando in tal senso il Comune di Chiavari.
La copertura assicurativa dovrà essere prevista nei confronti di chiunque utilizzi l'impianto sportivo, compresi, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, spettatori, atleti, allenatori, dirigenti di Società, arbitri ed utilizzatori occasionali dell'impianto.
4. Il concorrente aggiudicatario, inoltre, dovrà costituire apposita copertura assicurativa per incendio, atti vandalici, garanzie accessorie, derivanti dalla gestione dell'impianto prevedendo una clausola che escluda la rivalsa nei riguardi del Comune:
 - a) per il periodo di durata della concessione.
 - b) con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00.
5. L'operatore predetto, nei limiti previsti dalla legge, sarà anche responsabile del contegno e della disciplina del pubblico, dei giocatori e dei terzi e, quindi, sarà tenuto, sotto la propria responsabilità, a provvedere delle licenze e delle autorizzazioni prescritte per Legge.

ART. 14 – DIVIETO

1. È fatto espresso divieto all'operatore economico aggiudicatario di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante. L'inosservanza del predetto divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'operatore economico aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura e al risarcimento del danno.

Art. 15 – REFERENTE

1. L'operatore economico aggiudicatario deve indicare il nominativo di un referente al quale gli Uffici Sport e Patrimonio del Comune di Chiavari potranno fare riferimento per ogni aspetto relativo all'esecuzione del servizio. Il predetto referente, inoltre, dovrà essere reperibile nei seguenti orari:
 - a) dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30;
 - b) il lunedì e il mercoledì anche dalle 14:30 alle 16:30.

Art. 16 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'esecuzione del contratto è disciplinata dagli artt. 100-113-*bis* del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 17 – PENALI

1. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la Stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'operatore economico appaltatore delle penali, variabili a seconda della gravità del caso e calcolate in misura giornaliera, da un minimo pari ad € 500,00 ad un massimo pari ad € 1.000,00. L'eventuale applicazione delle penali non esime il predetto concorrente dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva esecuzione del servizio.
2. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale l'operatore economico avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta ferma, comunque, la facoltà della Stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio e di affidarlo, anche provvisoriamente, ad altro operatore con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine, la Stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 18 – SPESE

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese relative alla stipula del contratto.

Art. 19 – FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Ogni controversia è devoluta alla competenza del foro di Genova.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti rimandano alle disposizioni del Codice Civile ed alle vigenti disposizioni in materia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
(Dr.ssa Marta Bassi)